COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

con cui si concede riconoscimento comunitario limitato al «Polish Register of Shipping»

[notificata con il numero C(2006) 4107]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

viste le lettere delle autorità polacche del 10 marzo 2004, delle autorità ceche del 4 luglio 2005, delle autorità cipriote del 10 marzo 2006, delle autorità maltesi del 13 marzo 2006, delle autorità lituane del 30 marzo 2006 e delle autorità slovacche dell'11 aprile 2006, nelle quali si chiede alla Commissione di concedere il riconoscimento comunitario al «Polish Register of Shipping» (di seguito «PRS») a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE, il riconoscimento limitato è un riconoscimento che viene concesso agli organismi (società di classificazione) che soddisfano tutti i criteri di cui all'allegato della suddetta direttiva, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A «Criteri generali», ma che è tuttavia limitato nel tempo e nella portata per consentire all'organismo interessato di acquisire maggiore esperienza.

(2) La Commissione ha accertato che il PRS soddisfa tutti i criteri indicati nell'allegato della direttiva 94/57/CE diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A »Criteri generali» dell'allegato in questione.

(3) Il PRS si impegna a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 4 e 5, della direttiva 94/57/CE.

(4) Il livello delle prestazioni dell'organizzazione in materia di sicurezza e di inquinamento, sebbene leggermente inferiore alla media delle organizzazioni riconosciute, è soddisfacente e mostra una tendenza positiva, in particolare nell'ambito del protocollo di intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo, in cui si è registrato un costante miglioramento dal 2000.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato COSS istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Polish Register of Shipping» è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

Il riconoscimento è valido solo per la Repubblica ceca, Cipro, la Lituania, Malta, la Polonia e la Repubblica slovacca.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

[1] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).